



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E PER LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Art. 15 co. 1 lett. h) e 100 co. 2 lett. f) D.P.R. 917/1986 – Erogazioni liberali

PROCEDURA

(Circ. DG-OAGIBP n. 222 dell'11-06-2012)

Vista la circolare della Direzione Generale competente n. 222 del 11/06/2012, in recepimento delle modifiche procedurali introdotte dal D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con legge n. 214/2011, al fine di consentire alla scrivente di esperire idonea istruttoria per le determinazioni di competenza in ordine alle erogazioni liberali, si invitano i soggetti "erogatori" e "beneficiario", per quanto di rispettiva competenza, a seguire la procedura di seguito indicata.

1) Il **soggetto erogatore** deve presentare istanza alla Soprintendenza competente per settore, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, allegando copia della *convenzione* dalla quale si evinca: la denominazione e la natura giuridica del beneficiario, l'importo dell'erogazione effettuata nel periodo d'imposta per il quale si richiede lo sgravio, la denominazione e la descrizione dell'immobile nonché la destinazione d'uso e una breve descrizione dell'intervento con i tempi presumibili di realizzazione.

2) Il **soggetto beneficiario** presenta alla Soprintendenza l'autorizzazione ai lavori (ai sensi dell'art. 21 co. 4 del D.Lgs. 42/2004) e il relativo preventivo di spesa recante esplicito riferimento al contributo dell'erogazione (indicazione delle attività finanziate con l'erogazione), per l'approvazione e il visto di competenza; al termine dei lavori il medesimo soggetto presenta alla Soprintendenza una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (che si allega a titolo esemplificativo) ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi cui i benefici fiscali si riferiscono. Si precisa che l'erogazione liberale può dar luogo alla detrazione prevista per legge (art. 15 e 147 T.U.I.R. - D. Lgs. n. 344/2003) allorché riguardi "opere di carattere restaurativo ad esclusione degli interventi di riuso e di adeguamento funzionale" ... a meno che "tali interventi non risultino indispensabili al fine di mantenere al bene l'originaria e tradizionale destinazione d'uso" (parere n. 5896 del 30/03/2004 dell'Ufficio Legislativo).

3) La **Soprintendenza**, avendo già autorizzato i lavori, a seguito delle valutazioni e degli accertamenti di competenza, approva il preventivo di spesa inviandolo, appositamente vistato, al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell'erogazione e, a lavori conclusi, esegue controlli a campione ai fini della verifica della correttezza di quanto dichiarato.

L'invio del preventivo di spesa vistato dalla Soprintendenza costituisce autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.